

*PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA  
PER ALUNNI STRANIERI*

**PRESENTATO AL COLLEGIO DOCENTI DEL .....**

**DELIBERA DI APPROVAZIONE DEL COLLEGIO DOCENTI IN DATA .....**

**INSERIMENTO NEL P.O.F. 2009-2010**

## **Premessa**

Il Protocollo di Accoglienza degli alunni stranieri vuole essere uno strumento per realizzare un'accoglienza "competente" e presentare procedure per facilitare l'inserimento degli alunni stranieri, rispondere ai loro bisogni formativi, rafforzare le attività di sostegno linguistico e culturale a loro rivolte e la partecipazione delle famiglie immigrate al percorso scolastico dei figli.

### **1. Finalità**

Il Collegio dei Docenti dell'ITAS/ISA si propone di:

- migliorare le competenze linguistiche degli allievi stranieri (lingua della comunicazione e lingua di studio)
- definire pratiche condivise all'interno delle varie scuole in tema di accoglienza di alunni stranieri
- sostenere gli alunni neoarrivati nella fase di adattamento al nuovo contesto
- collaborare insieme alle famiglie per rimuovere eventuali ostacoli alla piena integrazione
- costruire un contesto favorevole all'incontro con le altre culture e con le "storie" di ogni alunno
- specificare le diverse fasi dell'accoglienza, i compiti e i ruoli dei vari operatori scolastici, i tempi, i materiali di supporto ecc.

### **2. Commissione Accoglienza**

Nell'ambito dei compiti attribuiti dal DPR 31/08/99 all'art. 45, il Collegio dei Docenti istituisce la Commissione come gruppo di lavoro e articolazione dell'Organo Collegiale di Istituto per l'inserimento/integrazione degli alunni stranieri.

La CdA è formata da:

- Dirigente scolastico. Presiede la Commissione e controlla che i Consigli di Classe in cui sono inseriti gli studenti da alfabetizzare adottino percorsi educativi personalizzati.
- Docente referente per il settore intercultura. Stabilisce contatti con Enti Locali, Servizi e altre Istituzioni scolastiche per elaborare proposte, progetti e corsi di formazione. Mantiene inoltre contatti in itinere con la famiglia, l'alunno, il coordinatore della classe, gli insegnanti di L2, raccoglie la documentazione relativa alla normativa esistente e organizza l'accoglienza di questi studenti.
- Docente operativo nei corsi di alfabetizzazione. Organizza il sostegno linguistico da svolgersi nel corso dell'anno scolastico, secondo i criteri precisati al paragrafo 3.
- Docente delle aree disciplinari e/o professionalizzanti. Fornisce materiale strutturato, dopo averlo raccolto tra i colleghi, per favorire l'apprendimento di base.
- Assistente ATA della segreteria didattica. Dopo la preiscrizione, richiede alla scuola di provenienza la compilazione di una scheda-dati per trasmetterla poi al referente.

La CdA è aperta alla collaborazione di tutti i soggetti interessati.

## **LE FASI DELL'ACCOGLIENZA**

### **A. Area amministrativa**

#### **A.1. L'iscrizione**

L'obbligo scolastico, integrato nel più ampio concetto di diritto-dovere all'istruzione e alla formazione (art. 68 della Legge 17 maggio 1999, n. 144, ripreso nell'art. 2 della Legge n. 53/2003 e nell'art. 1 del Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 76 relativi al diritto-dovere all'istruzione e alla formazione) concerne evidentemente anche i minori stranieri che abbiano tra i 15 e i 18 anni indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine al soggiorno in Italia (art. 38 del D.L. n. 25 luglio 1998, n. 286; art. 45 del D.P.R.

n. 394/99).

Le iscrizioni, pertanto, possono essere richieste in qualsiasi momento dell'anno scolastico (D.P.R. n. 394/99, art. 45; C.M. del 23 marzo 2000, n. 87; C.M. del 5 gennaio 2001, n. 3; C.M. del 28 marzo 2002, n. 87; C.M. del 23 dicembre 2005, n. 93).

Gli alunni privi di documentazione anagrafica o in posizione di irregolarità, vengono iscritti con riserva in attesa della regolarizzazione. L'iscrizione con riserva non pregiudica il conseguimento dei titoli conclusivi dei corsi di studio delle scuole di ogni ordine e grado.(art. 45 del D.P.R. n. 394/99).

L'iscrizione scolastica con riserva non costituisce un requisito per la regolarizzazione della presenza sul territorio italiano, né per il minore, né per i genitori.

E' necessario, sin dall'iscrizione, una chiara ricognizione del pregresso scolastico dell'alunno per interventi specifici e la stretta collaborazione della famiglia per la definizione del suo percorso formativo.

## **A.2. La documentazione**

All'atto dell'iscrizione, devono essere richiesti i documenti appresso elencati e compilata la domanda di iscrizione predisposta dall'istituto.

### *Permesso di soggiorno e documenti anagrafici*

Il permesso di soggiorno viene rilasciato direttamente all'alunno straniero che abbia compiuto il 14° anno d'età, in caso contrario ad uno dei due genitori. Nell'attesa del rilascio del permesso di soggiorno, il dirigente scolastico accetterà la ricevuta della Questura attestante la richiesta.

Per i documenti anagrafici (carta di identità, codice fiscale, certificato di nascita, atto di cittadinanza) la recente normativa estende ai cittadini stranieri, regolarmente soggiornanti, il diritto all'autocertificazione (Leggi n. 15/68 e n. 127/97, D.P.R. n. 403/98), fermo restando il dovere di esibire il documento di riferimento, se richiesto e se reperibile agli atti di uffici italiani.

In caso di eventuale discrepanza tra le informazioni contenute nell'autocertificazione e documenti di riferimento, oppure tra i dati di due documentazioni distinte – di per sé valide – (ad es. per quanto concerne i dati anagrafici), potranno essere ritenuti validi i dati del permesso di soggiorno.

In mancanza dei documenti, la scuola iscrive comunque il minore straniero, poiché la posizione di irregolarità non influisce sull'esercizio di un diritto-dovere riconosciuto. Il contenuto delle norme citate nel precedente paragrafo esclude che vi sia un obbligo da parte degli operatori scolastici di denunciare la condizione di soggiorno irregolare degli alunni che stanno frequentando la scuola e, quindi, esercitano un diritto riconosciuto dalla legge.

Qualora la scuola riscontri il caso di minori stranieri "non accompagnati" (ossia che risultino abbandonati o privi di genitori o di altri adulti legalmente responsabili della loro tutela) deve darne subito segnalazione all'autorità pubblica competente per le procedure di accoglienza e affidò, ovvero di rimpatrio assistito (art. 32 del D.L.vo. n. 286/98).

Per quanto concerne l'accertamento della cittadinanza dell'alunno, si ricorda che, secondo la normativa in vigore nel nostro Paese, chi nasce in Italia da genitori stranieri acquisisce la cittadinanza dei genitori. Si segnala, altresì, che i figli di coppie miste possono avere doppia cittadinanza.

### *Documenti sanitari*

Il documento attestante le vaccinazioni obbligatorie effettuate deve essere tradotto in italiano. Di recente è stato chiarito che i dirigenti degli istituti di istruzione statale, o non statali, sono tenuti ad accertare se sono state praticate agli alunni le vaccinazioni obbligatorie, richiedendo la presentazione della relativa certificazione.

Se il minore ne è privo, la famiglia può rivolgersi ai servizi sanitari perché rilevino la situazione vaccinale ed eseguano l'intervento sanitario eventualmente necessario.

In ogni caso, la mancanza di vaccinazioni non può precludere l'ingresso a scuola, né la regolare frequenza. Se il minore non è vaccinato e la famiglia dichiara di non volerlo vaccinare, il Capo d'istituto comunica la circostanza alla ASL di competenza (Circolare Ministero della Sanità e della Pubblica Istruzione del 23 settembre 1998).

E' stato, infatti, di recente chiarito che i dirigenti degli istituti di istruzione statale o non statale sono tenuti ad accertare se siano state praticate agli alunni le vaccinazioni obbligatorie, richiedendo la presentazione della relativa certificazione.

### *Documenti scolastici*

E' richiesto il certificato attestante gli studi compiuti nel paese d'origine, o la dichiarazione del genitore dell'alunno o di chi ha la responsabilità del minore, attestante la classe e il tipo d'istituto frequentato. Il dirigente scolastico, per le informazioni e le conferme del caso, può prendere contatto con l'autorità diplomatica o consolare italiana che rilascia una dichiarazione sul carattere legale della scuola estera di provenienza dell'alunno.

Il documento scolastico - qualora redatto in una lingua non facilmente comprensibile nel nostro Paese, può essere tradotto da traduttori ufficiali accreditati presso il tribunale

**La determinazione della classe non avviene al momento dell'iscrizione in segreteria ed è compito della Commissione Accoglienza, secondo i criteri e le modalità di seguito specificate.**

Al momento dell'iscrizione viene fissato l'incontro successivo con i genitori.

## **C. Area educativo-didattica**

### **C.1. Il colloquio con i genitori**

Il colloquio con i genitori, precedentemente fissato, viene tenuto da un insegnante del Gruppo Accoglienza con il supporto, se necessario, del Mediatore Culturale. Ha lo scopo di raccogliere una serie di informazioni sull'alunno utili per adottare decisioni adeguate ai fini dell'inserimento e degli interventi di supporto da attivare.

Le informazioni vengono raccolte nella scheda personale dell'alunno

### **C.2. Il colloquio con l'alunno**

Durante l'incontro con l'alunno, tenuto da un insegnante del Gruppo accoglienza e dal Mediatore culturale, attraverso il colloquio e attraverso una serie di prove di ingresso si cerca di raccogliere il maggior numero di informazioni relative a:

- Scolarità precedente
- Bisogni di apprendimento
- Interessi e risorse dell'alunno.

La Commissione Accoglienza in questa fase

- definisce la classe in base ai criteri esposti.
- Informa tempestivamente gli insegnanti interessati, ai quali trasmette tutte le informazioni utili raccolte.
- attiva le risorse di Mediazione e/o Facilitazione per l'intervento di supporto

Si sottolinea che il compito di insegnare la lingua italiana al neoarrivato non riguarda solo l'insegnante di lingua italiana, ma tutto il team docente.

Il processo di integrazione ha inizio quando gli insegnanti, gli alunni, i genitori considerano la classe come una comunità che accoglie tutti; una comunità a cui tutti appartengono, dove le esigenze di tutti i membri vengono soddisfatte e dove le persone sono solidali le une con le altre e si sostengono a vicenda".

## **3. L'insegnamento dell'italiano e altri apprendimenti linguistici**

Uno degli obiettivi prioritari nell'integrazione degli alunni stranieri è quello di promuovere l'acquisizione di una buona competenza nell'italiano scritto e parlato, nelle forme ricettive e produttive, per assicurare uno dei principali fattori di successo scolastico e di inclusione sociale.

Gli alunni stranieri, al momento del loro arrivo, si devono confrontare con due diverse strumentalità linguistiche:

- la lingua italiana del contesto concreto, indispensabile per comunicare nella vita quotidiana (la lingua per comunicare)
- la lingua italiana specifica, necessaria per comprendere ed esprimere concetti, sviluppare l'apprendimento delle diverse discipline e una riflessione sulla lingua stessa (la lingua dello studio).

La lingua per comunicare può essere appresa in un arco di tempo che può oscillare da un mese a un anno, in relazione all'età, alla lingua d'origine, all'utilizzo in ambiente extrascolastico.

Per apprendere la lingua dello studio, invece, possono essere necessari alcuni anni, considerato che si tratta di competenze specifiche. Lo studio della lingua italiana deve essere inserito nella quotidianità dell'apprendimento e della vita scolastica degli alunni stranieri, con attività di laboratorio linguistico e con percorsi e strumenti per l'insegnamento intensivo dell'italiano.

L'apprendimento e lo sviluppo della lingua italiana come seconda lingua deve essere al centro dell'azione didattica. Occorre, quindi, che tutti gli insegnanti della classe, di qualsivoglia disciplina, siano coinvolti (vedi Progetto pilota del MIUR, Direzione generale del personale della scuola, in collaborazione con 21 Università: "Azione italiano L2: Lingua di contatto, lingua di culture").

E' necessaria, pertanto, una programmazione mirata sui bisogni reali e sul monitoraggio dei progressi di apprendimento nella lingua italiana, acquisita via via dall'alunno straniero.

A questo proposito, sarà opportuno organizzare corsi di sostegno di primo e secondo livello

### 3.1. Corsi di sostegno di primo livello

I corsi di sostegno di primo livello verranno effettuati secondo le modalità seguenti:

- Primi quindici giorni di settembre. Corso di Italiano L2: 2 ore al giorno per 5 giorni.
- Prime quattro settimane di scuola. Corso intensivo di italiano L2: 2 ore al giorno dal lunedì al venerdì.

A ogni riunione del Consiglio di Classe, l'insegnante responsabile del corso trasmette al coordinatore una scheda con i dati relativi all'interesse, la partecipazione e la progressione nell'apprendimento.

### 3.2. corsi di sostegno di secondo livello

Per gli studenti che hanno una maggiore padronanza della lingua si prevede l'organizzazione di un corso di sostegno linguistico extracurricolare: 2 ore settimanali per tutto il primo trimestre.

## 4. Obiettivi relativi alle competenze

Per definire gli obiettivi relativi alle competenze e capacità da conseguire nell'apprendimento dell'italiano L2, ci si atterrà ai seguenti livelli comuni europei di riferimento per l'insegnamento delle lingue:

### Livelli comuni di riferimento : obiettivi per l'apprendimento dell'italiano L2

Livello	A1	A2	B1	B2	C1	C2
C O L T O M P O R E N S I	Riconoscere parole familiari ed espressioni molto semplici, riferite a sé o alla propria famiglia, se formulate chiaramente.	Capire parole ed espressioni di uso molto frequente, relative all'ambito personale. Cogliere l'essenziale di messaggi brevi, semplici e chiari.	Comprendere gli elementi principali in un discorso chiaro in lingua standard su argomenti noti. Capire l'essenziale di argomenti di attualità o interesse personale.	Comprendere discorsi di una certa lunghezza ed argomentazioni anche complesse, purché il tema sia familiare. Seguire i notiziari, le trasmissioni Tv di attualità ed i film in lingua standard.	Riuscire a capire discorsi lunghi, anche non chiaramente strutturati, dalle relazioni implicite. Seguire senza troppe difficoltà le trasmissioni televisive ed i film.	Comprendere con facilità qualsiasi tipo di lingua parlata, sia dal vivo sia trasmessa, anche se il discorso è tenuto in modo veloce e con inflessioni dialettali.

I O N E	L E T T U R A	Comprendere nomi e parole familiari, frasi molto semplici, anche riferite all' ambiente scolastico circostante.	Leggere testi molto brevi e chiari, individuando le informazioni essenziali in testi di carattere pratico. Capire lettere personali molto semplici e sintetiche.	Capire testi scritti di uso corrente, legati alla sfera quotidiana. Comprendere la descrizione di avvenimenti, di sentimenti e desideri, in testi semplici o lettere personali.	Leggere articoli e relazioni su argomenti di attualità, comprendendo il punto di vista di chi scrive. Leggere e capire un testo narrativo contemporaneo.	Capire testi letterari ed informativi lunghi e complessi, apprezzando le differenze di stile. Comprendere testi specialistici anche piuttosto complessi e di settori poco familiari.	Capire con facilità praticamente tutte le forme di lingua scritta, inclusi i testi teorici, strutturalmente o linguisticamente complessi, come manuali, articoli specialistici ed opere letterarie.
P A R L A T O	I N T E R A Z I O N E	Interagire in modo semplice, ponendo e rispondendo a domande chiare e comprensibili su argomenti noti o che riguardano bisogni immediati.	Comunicare affrontando compiti di routine, che richiedano uno scambio diretto e chiaro delle informazioni su argomenti ed attività consuete. Partecipare a brevi conversazioni, purchè molto semplici.	Partecipare a conversazioni su argomenti familiari, di interesse personale o riguardanti la vita quotidiana. Utilizzare la lingua per comunicare, anche in situazioni non note e senza preparazione preliminare.	Comunicare con un grado di spontaneità e scioltezza sufficiente per interagire senza problemi nel contesto sociale. Partecipare attivamente ad una discussione in contesti familiari, esponendo le proprie opinioni.	Riuscire ad esprimersi in modo sciolto e spontaneo. Usare la lingua in modo flessibile ed efficace nelle relazioni sociali e nel contesto scolastico. Formulare idee ed opinioni in modo preciso e collegare gli interventi con quelli degli interlocutori.	Partecipare facilmente a qualsiasi conversazione e discussione, comprendendo anche espressioni idiomatiche e colloquiali. Esprimersi con scioltezza e rendere con precisione le diverse sfumature di significato.
P R O D U Z I O N E	P R O D U Z I O N E	Usare espressioni e frasi semplici per descrivere luoghi e persone familiari.	Usare espressioni e frasi poco complesse per descrivere il proprio vissuto personale e familiare.	Descrivere, collegando in modo autonomo espressioni poco complesse, esperienze ed avvenimenti, il proprio vissuto personale. Narrare la trama di un libro o di un film ed esprimere le proprie impressioni.	Esprimersi in modo chiaro ed articolato su una vasta gamma di argomenti di interesse personale. Esporre la propria opinione su argomenti di attualità, indicando vantaggi e svantaggi delle diverse opzioni.	Presentare descrizioni chiare ed articolate su argomenti complessi, integrandovi temi secondari, sviluppando punti specifici e fornendo conclusioni appropriate.	Presentare descrizioni e argomentazioni chiare e scorrevoli, in uno stile adeguato al contesto e con una struttura logica efficace.
S C R I T T O N E	P R O D U Z I O N E	Scrivere dati molto semplici, come nome e cognome, nazionalità, indirizzo, ecc.	Prendere appunti annotando solo le informazioni più chiare e comprensibili. Scrivere brevi messaggi su bisogni immediati o brevi lettere personali.	Scrivere testi semplici e coerenti su argomenti noti o di interesse personale. Scrivere lettere, esponendo le proprie esperienze ed impressioni.	Scrivere testi chiari ed articolati su un' ampia gamma di argomenti di interesse personale. Scrivere relazioni e brevi saggi, sostenendo un' opinione precisa. Comporre lettere che esprimano la propria interpretazione relativa ad avvenimenti ed esperienze.	Scrivere testi chiari e ben strutturati, e sviluppare analiticamente il proprio punto di vista. Riuscire a scrivere saggi, lettere e relazioni, esponendo argomenti anche complessi ed evidenziando i punti salienti del discorso.	Scrivere testi chiari, scorrevoli e stilisticamente appropriati. Scrivere lettere, relazioni ed articoli complessi, supportando il contenuto con una struttura logica efficace. Elaborare riassunti di opere letterarie e di testi specialistici.

## **5. Indicazioni ai consigli di classe**

L'inserimento dell'alunno appena arrivato in Italia può essere promosso attraverso attività di piccolo gruppo, come il cooperative learning.

Dopo le prime fasi di inserimento, i docenti rilevano i bisogni formativi dell'allievo e costruiscono un percorso personalizzato, individuando, all'interno del curriculum, gli obiettivi essenziali per ciascuna disciplina, per favorire il successo scolastico e sostenere la prosecuzione degli studi.

In particolare:

- Ciascun docente dovrà selezionare i contenuti, individuando i nuclei tematici fondamentali e semplificati, al fine di permettere il raggiungimento almeno degli obiettivi minimi previsti dalla programmazione.
- Ciascun docente preparerà i materiali utili per agevolare lo studio della disciplina.
- Sarà garantita, nelle prime fasi di inserimento, la possibilità di attivare lezioni di L2 al mattino.

## **6. Proposta di assegnazione alla classe**

E' utile riuscire ad accertare alcuni livelli di competenze ed abilità per definire l'assegnazione alla classe secondo l'età anagrafica (art. 45 del D.P.R. 394/99). Slittamenti di un anno su classe inferiore vanno ponderati con molta attenzione in relazione ai benefici che potrebbero apportare e sentita la famiglia. Scelte diverse andranno valutate caso per caso dalle istituzioni scolastiche.

Gli studenti che si iscrivono per la prima volta nel nostro Istituto si individuano in quelli che:

- a) provengono da una scuola media frequentata in Italia e che si iscrivono alla classe prima;
- b) si trasferiscono da altra scuola superiore frequentata in Italia;
- c) si iscrivono durante i mesi estivi o ad anno scolastico iniziato, senza avere frequentato in precedenza una scuola italiana.

Per l'iscrizione degli alunni individuati al punto a) viene seguita la normativa di riferimento e i criteri generali definiti dall'Istituto.

Per gli allievi individuati al punto b) e al punto c) la Commissione Accoglienza, tenuto conto delle disposizioni legislative (C.M. n.301 del 08/09/1989, C.M. n.205 del 26/07/1990 e D.P.R. n.394 del 31/08/1999 art.45), delle informazioni raccolte tramite la scheda di iscrizione, la scheda dati e il colloquio con l'alunno e la famiglia, valuta le abilità e le competenze dello stesso alunno e propone l'assegnazione alla classe.

E' da privilegiare l'inserimento in una classe di coetanei.

Di norma, i minori stranieri soggetti a obbligo scolastico vengono iscritti alla classe successiva a quella frequentata nel Paese d'origine.

La disposizione generale dovrà tuttavia essere confrontata con le situazioni specifiche.

La decisione, caso per caso, terrà conto:

- dell'età anagrafica;
- dell'ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell'alunno (può determinare l'iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all'età anagrafica);
- del corso di studi seguito dall'alunno nel Paese di provenienza;
- del titolo di studio posseduto dall'alunno;
- dell'accertamento delle competenze, abilità, livelli di preparazione dell'alunno( D.P.R. n.394 del 31/08/1999, art.45).

Successivamente la Commissione Accoglienza valuterà tutte le informazioni utili sulle sezioni della stessa fascia, prendendo in considerazione i seguenti elementi:

- presenza nella classe di altri allievi provenienti dallo stesso Paese;
- numero di alunni stranieri presenti nella classe;
- complessità delle classi (handicap, dispersione).

## **7. Valutazione degli alunni stranieri e percorsi individualizzati**

Seguendo le recenti indicazioni delle Linee Guida del MIUR (marzo 2006) dobbiamo tener presente che sin dai tempi della legge 517/ 1977 la Scuola italiana ha inteso la valutazione non solo come funzione certificativa, ma anche come funzione formativa/regolativa in rapporto al POF dell'Istituzione scolastica e allo sviluppo della personalità dell'alunno.

In particolare, l'art. 45, comma 4, del D.P.R. n.394 del 31 agosto 1999 afferma che:

***“Il Collegio dei Docenti definisce, in relazione al livello di competenza dei singoli alunni stranieri il necessario adattamento dei programmi di insegnamento; allo scopo possono essere adottati specifici interventi individualizzati o per gruppi di alunni per facilitare l'apprendimento della lingua italiana, utilizzando, ove possibile, le risorse professionali della scuola. Il consolidamento della conoscenza e della pratica della lingua italiana può essere realizzata altresì mediante l'attivazione di corsi intensivi di lingua italiana sulla base di specifici progetti, anche nell'ambito delle attività aggiuntive di insegnamento per l'arricchimento dell'offerta formativa”.***

Il Consiglio di Classe, per poter valutare l'alunno straniero non alfabetizzato in lingua italiana, dovrà programmare interventi di educazione linguistica e percorsi disciplinari appropriati, elaborando un Piano Educativo Personalizzato, secondo le indicazioni contenute nel precedente punto n. 5.

Il lavoro svolto dall'alunno nei corsi di alfabetizzazione o di sostegno linguistico, che è oggetto di verifiche orali e scritte, deve essere considerato parte integrante della valutazione di Italiano/L2.

Ogni scelta effettuata dal Consiglio di Classe deve essere contenuta nel Piano Educativo Personalizzato.

In questo contesto, che privilegia la valutazione formativa rispetto a quella sommativa, si prendono in particolare considerazione:

- il percorso scolastico pregresso
- gli obiettivi possibili
- i risultati ottenuti nell'apprendimento dell'italiano L2
- i risultati ottenuti nei percorsi disciplinari programmati
- la motivazione
- la partecipazione
- l'impegno
- la progressione e le potenzialità d'apprendimento.

Alla fine del primo quadrimestre, soprattutto se l'inserimento dell'alunno è prossimo alla stesura dei documenti di valutazione, il Consiglio di Classe, dopo aver preso in esame gli elementi sopra indicati, potrà esprimere una valutazione di questo tipo:

***“La valutazione non viene espressa in quanto l'alunno si trova nella fase di alfabetizzazione in lingua italiana”.***

Oppure:

***“La valutazione espressa fa riferimento al P.E.P. (Piano Educativo Personalizzato), programmato per gli apprendimenti, in quanto l'alunno si trova nella fase di alfabetizzazione in lingua italiana”.***

Per quanto riguarda la valutazione di fine anno scolastico, e in particolare per gli alunni del biennio, il Consiglio di Classe può ricorrere alla seconda formulazione, tenendo conto degli attuali orientamenti della linguistica e della pedagogia interculturale e facendo, inoltre, riferimento alle indicazioni espresse dal MIUR in *Linee Guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri* (Circ. min. n.24 del 01/03/2006), che sono orientate ad una valutazione più comprensiva e diluita in un arco di tempo più lungo, per rispettare i tempi di apprendimento/acquisizione della lingua italiana.

*“... La lingua per comunicare può essere appresa in un arco di tempo che può oscillare da un mese a un anno, in relazione all'età, alla lingua d'origine, all'utilizzo in ambiente extrascolastico. Per apprendere la lingua dello studio, invece, possono essere necessari alcuni anni, considerato che si tratta di competenze specifiche.*

*E' necessaria, pertanto, una programmazione mirata sui bisogni reali e sul monitoraggio dei progressi di apprendimento nella lingua italiana, acquisita via via dall'alunno straniero...*

*Una volta superata questa fase (capacità di sviluppare la lingua per comunicare), va prestata particolare attenzione all'apprendimento della lingua per lo studio perché rappresenta il principale ostacolo per l'apprendimento delle varie discipline.*

Nel caso in cui l'alunno, non italofono, venga iscritto nella seconda parte dell'anno scolastico, verrà richiesto l'intervento di un mediatore linguistico-culturale.

#### **8. I mediatori linguistici e culturali**

La richiesta di mediatori linguistici e culturali in ambito educativo e scolastico si accompagna all'aumento della presenza di allievi stranieri. Nelle scuole che hanno una presenza consolidata di alunni stranieri e che utilizzano il mediatore, si è cercato di definire con maggior precisione i compiti di questa figura professionale, intesa quale supporto al ruolo educativo della scuola.

A partire dalle esperienze consolidate, si possono individuare i seguenti quattro ambiti di intervento. Il mediatore può collaborare in:

- compiti di accoglienza, tutoraggio e facilitazione nei confronti degli allievi neo arrivati e delle loro famiglie;
- compiti di mediazione nei confronti degli insegnanti; fornisce loro informazioni sulla scuola nei paesi di origine, sulle competenze, la storia scolastica e personale del singolo alunno;
- compiti di interpretariato e traduzione (avvisi, messaggi, documenti orali e scritti) nei confronti delle famiglie e di assistenza e mediazione negli incontri dei docenti con i genitori, soprattutto nei casi di particolare problematicità;
- compiti relativi a proposte e a percorsi didattici di educazione interculturale, condotti nelle diverse classi, che prevedono momenti di conoscenza e valorizzazione dei Paesi, delle culture e delle lingue d'origine.

Dal punto di vista della normativa, le leggi sull'immigrazione (Legge n. 40 del 6 marzo 1998 e n. 189 del 30 luglio 2002) fanno esplicitamente riferimento a questa figura professionale: “lo Stato, le Regioni, le Province e i Comuni nell'ambito delle proprie competenze favoriscono la realizzazione di convenzioni con associazioni per l'impiego, all'interno delle proprie strutture, di stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore a due anni, in qualità di mediatori interculturali, al fine di agevolare i rapporti tra le singole amministrazioni e gli stranieri appartenenti ai diversi gruppi etnici, nazionali, linguistici e religiosi” (Legge n. 40/98, art. 40, comma 1). L'art. 36 della stessa legge indica, inoltre, la necessità di stabilire “i criteri e le modalità di comunicazione con le famiglie degli alunni stranieri, anche con l'ausilio di mediatori culturali qualificati” e, ove possibile, delle famiglie stesse.

Resta fermo che la funzione di mediazione, nel suo insieme, è compito generale e prioritario della scuola stessa, quale istituzione preposta alla formazione culturale della totalità degli allievi nel contesto di territorio.

9. **Altri strumenti e risorse**

- Docenti tutor
- Studenti tutor e alunni dello stesso Paese come *compagni di viaggio*
- CTP
- Corso serale
- Iniziative e progetti eventualmente attivati a livello territoriale

## **Riferimenti normativi**

### **> Integrazione Scolastica**

Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri

>C.M. 8/9/1989, n. 301, *“Inserimento degli alunni stranieri nella scuola dell’obbligo. Promozione e coordinamento delle iniziative per l’esercizio del diritto allo studio”*

>C.M. 22/7/1990, n. 205, *“La scuola dell’obbligo e gli alunni stranieri. L’educazione interculturale”*

>Pronuncia del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione del 24/3/1993, *“Razzismo e antisemitismo oggi: il ruolo della scuola”*

>Pronuncia del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione del 15/6/1993, *“La tutela delle minoranze linguistiche”*

>C.M. 2/3/1994, n. 73, *“Il dialogo interculturale e la convivenza democratica”*

>Legge sull’immigrazione n. 40 del 6 marzo 1998, art. 36, sul valore formativo delle differenze linguistiche e culturali: *“Nell’esercizio dell’autonomia didattica e organizzativa, le istituzioni scolastiche realizzano, per tutti gli alunni, progetti interculturali di ampliamento dell’offerta formativa, finalizzati alla valorizzazione delle differenze linguistico-culturali e alla promozione di iniziative di accoglienza e di scambio”*.

>Decreto Legislativo del 25 luglio 1998, n. 286 *“Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”*

>Legge n. 40/98

>Decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n.394 *“Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti le discipline dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”*

>C.M. n. 155/2001 finalizzata al sostegno del personale impegnato nelle scuole a forte processo migratorio

>C.M. n. 160/2001 finalizzata all’attivazione dei corsi di lingua per cittadini extracomunitari, adulti e minori

>C.C.N.L. del comparto scuola 2002/2005 (art. 9), sono previste misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo migratorio e contro l’emarginazione scolastica, già attivate a seguito delle Circolari ministeriali n. 40 del 6 aprile 2004, n. 41 del 24 marzo 2005 e n. 91 del 21 dicembre 2005.

### **> Art. 9 CCNL - Comparto scuola**

### **> Indagine sulle buone pratiche per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri**